



## PROVINCIA DI PARMA

POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile : RUFFINI ANDREA

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 71 del 26/01/2021**

**Oggetto:** LIMITAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNUALITÀ 2020 PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID- 19 - DISPOSIZIONI IN MERITO AL RINNOVO DELLE GUARDIE VOLONTARIE E DELLE GUARDIE VOLONTARIE COORDINATE IN SCADENZA NEL 2020 E NEL 2021 AI SENSI DEL " REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA ED ITTICA" APPROVATO CON ATTO DI C.P. N° 6 DEL 26/2/19

IL DIRIGENTE

VISTI

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, 2° e 3° comma;

l'art. 41 dello Statuto e il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

il dispongo del Presidente della Provincia Prot. n. 28918 del 3 dicembre 2020;

VISTI ALTRESI':

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 30 giugno 2008 "Direttiva alle Amministrazioni Provinciali per la disciplina del coordinamento delle Guardie Volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico - venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 come modificati dalla L.R. 16/07";

il Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria e ittica, approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 91 del 16 dicembre 2009;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.6 del 26 febbraio 2019 e s.m. avente ad oggetto "*Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria e ittica*" con la quale è stato modificato il precedente regolamento provinciale ( di cui alla *Delibera di Consiglio Provinciale n.91/2009*);

la legge regionale 20 luglio 2015 n. 13 ed in particolare l'art. 40, comma 1, dove si conferma che le funzioni di coordinamento della vigilanza in materia di protezione della fauna selvatica e ittica e di esercizio dell'attività venatoria e della pesca, continuano ad essere esercitate dalle Province;

PRESO ATTO dello stato di emergenza nazionale, dichiarato inizialmente con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato e tutt'oggi in vigore;

RICHIAMATI:

il D.L. 23/2/20 n.6 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale in applicazione del quale, in considerazione dell'emergenza sanitaria nazionale, sono state disposte limitazioni a molte attività

le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le relative disposizioni limitative definite dai DD.P.C.M. 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 con riferimento alle attività faunistico-venatorie;

il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30.4.2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19";

il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il DPCM 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19"

il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

CONSTATATO che in considerazione delle misure organizzative adottate a livello nazionale e regionale per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, nonché le conseguenti limitazioni intervenute, hanno imposto periodi di forzata sospensione alle stesse attività delle Guardie Volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico - venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 come modificati dalla L.R. 16/07;

RICHIAMATI in particolare gli artt. 4 (comma 2 lett. b) e 6 (comma 4) del "*Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria e ittica*" approvato con atto di C.P. n.6 del 26.02.2019, per cui si prevede rispettivamente al fine del rinnovo della nomina a guardia volontaria e quale modalità operativa dell'attività di vigilanza:

- lo "*svolgimento di un numero minimo di venti servizi per biennio (servizi di vigilanza o di gestione faunistica coordinati dalla Polizia provinciale, con un minimo di 12 servizi di vigilanza), o, in caso trattasi di nuova guardia volontaria, di almeno dieci servizi nel corso dell'anno, a partire dall'atto di nomina*";

- la “*quota minima di attività annuale che ogni Associazione e/o raggruppamento deve garantire per l’espletamento della vigilanza venatoria e ittica è fissato in ore 80*”;

#### CONSIDERATA:

la particolare situazione creatasi a causa della criticità sanitaria con il verificarsi di ripetuti periodi di forzata sospensione delle attività di vigilanza;

l’importanza di garantire, con la stessa intensità ed efficacia, la continuità delle attività di vigilanza (venatoria ed ittica) svolte dalle diverse Guardie Volontarie di ogni Associazione e/o raggruppamento coordinate dalla Polizia Provinciale;

SENTITO il Vice Comandante del Servizio Polizia Provinciale, delegato coordinatore della vigilanza volontaria in ambito ittico-venatoria ai sensi del Regolamento vigente;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

#### DETERMINA

di disporre, in ragione delle misure organizzative adottate a livello nazionale e regionale per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, nonché in particolare delle conseguenti limitazioni intervenute nell’annualità 2020, la possibilità di recupero nell’anno 2021 e 2022 del numero minimo di servizi, previsti ai sensi dell’art.4 (comma 2 lett. b) del vigente “*Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria e ittica*”, per consentire il rinnovo delle nomine delle Guardie Volontarie e Guardie Volontarie Coordinate (art. 6bis) in scadenza nel 2020 e 2021;

di disporre altresì, a favore delle Associazioni e/o raggruppamenti interessati, la possibilità di recupero delle ore di attività di vigilanza di cui all’art.6 (comma 4) del “*Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria e ittica*” approvato con atto di C.P. n.6 del 26.02.2019, nel corso dell’annualità 2021 e 2022;

di dare mandato al Vice Comandante del Servizio Polizia Provinciale, delegato coordinatore della vigilanza volontaria in ambito ittico-venatoria ai sensi del Regolamento vigente, di provvedere all’espletamento delle istruttorie delle richieste di rinnovo della nomina a guardia volontaria nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate;

di dare mandato alla Segreteria del Servizio di trasmettere il presente atto alle Associazioni e/o raggruppamenti interessati;

di dare atto che le disposizioni del presente Provvedimento decorrono dalla data della sua sottoscrizione.

Sottoscritta dal Responsabile

(RUFFINI ANDREA)  
con firma digitale